



CITTA' DI TORINO

PROP 32279 / 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DISPERSIONE DELLE CENERI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE ALL'APERTO. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264.

Il Consigliere Silvio Viale

Premesso che:

- la Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), all'articolo 3 prevede che "la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti";
- la Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 all'Articolo 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri), punto 1, prevede
 1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi: a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2; b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari; c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
 2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi: a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; c) nei fiumi; d) in mare; e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;
 3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare ed in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- la legge sancisce il diritto alla dispersione delle ceneri in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari senza fini di lucro, mentre il Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri non consente tale possibilità;

- l'articolo 40, comma 11, del regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri prevede che “la dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è disciplinata con apposito provvedimento che le individui in modo specifico”;
- il Consiglio comunale di Torino il 22 dicembre 2014 approvò la mozione n.100 “Dispersione delle ceneri sul territorio cittadino al di fuori dei cimiteri” per individuare le aree pubbliche potenzialmente idonee alla cremazione al di fuori della cinta dei cimiteri;

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di modificare l'articolo il comma 11 dell'art. 40, come segue: “La dispersione delle ceneri è consentita in aree private all'aperto, previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, e non è consentita in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero”
- di aggiungere al comma 12 dell'art. 40 “Nelle more del provvedimento è consentita la dispersione nei fiumi Po, Sangone, Dora riparia e Stura, lontano da manufatti e natanti, previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile”.

03/11/2024

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale